

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **168/1980** (ECLI:IT:COST:1980:168)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **20/11/1980**; Decisione del **27/11/1980**

Deposito del **15/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16310**

Atti decisi:

N. 168

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con le ordinanze emesse dai pretori di Piacenza, il 12 febbraio (n. 8 ordinanze), il 29 marzo e l'11 aprile 1979; Cento, il 17 gennaio 1979; Finale Ligure, il 5 aprile 1979; Grumello del Monte, il 10 aprile 1979 (n. 2 ordinanze); Trento, l'11 maggio 1979; Arezzo, il 28 maggio 1979; Grumello del Monte, il 14 aprile 1979; Empoli, il 26 giugno 1979; Rho, il 10 maggio 1979 (n. 2 ordinanze); Pisa, il 16 luglio 1979; Monfalcone, il 7 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Feltre, il 26 luglio 1979; Codogno, il 1 giugno 1979; Portogruaro, il 26 giugno 1979; dal Tribunale di Arezzo, il 23 aprile 1979; dai pretori di Olbia, l'8 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Palmanova, il 17 maggio 1979; Grumello del Monte, il 5 giugno 1979 (n. 2 ordinanze); Susa, il 24 novembre 1978; Codigoro, il 4 maggio 1979; Macerata, il 27 settembre 1979; Ivrea, il 27 settembre 1979; Monfalcone, il 28 giugno 1979 (n. 3 ordinanze); Grumello del Monte, il 31 luglio (n. 4 ordinanze) e il 6 giugno 1979 (n. 2 ordinanze); Empoli, il 9 ottobre 1979; Codigoro, il 4 maggio 1979; Camposampiero, il 16 ottobre 1979; Pisa, il 15 ottobre 1979; Catania, il 19 ottobre 1979; Cascina, il 5 ottobre 1979; Vigevano, il 6 novembre 1979; Codogno, il 6 novembre 1979; Avigliana, il 5 gennaio 1979 e il 5 novembre 1979 (n. 3 ordinanze); Grumello del Monte, il 3 ottobre 1979 (n. 8 ordinanze); Salò, il 2 febbraio 1979; Roma, il 29 settembre 1979 (n. 2 ordinanze); Cles, il 23 novembre 1979 (n. 5 ordinanze); Civitavecchia, il 27 novembre 1979; Cammarata, il 18 e l'11 ottobre 1979; Venafro, il 26 novembre 1979; Lercara Friddi, il 5 ottobre 1979; Milano, il 20 novembre 1979; dal Tribunale di Treviso, il 2 novembre 1979; dai pretori di Lanciano, il 13 novembre 1979 (n. 2 ordinanze); Codroipo, il 12 dicembre 1979; Taranto, il 27 novembre 1979; Gubbio, il 7 dicembre 1979; Grosseto, il 25 giugno 1979; Cremona, il 21 febbraio 1979 e il 7 febbraio 1979 (n. 2 ordinanze); San Severo, il 6 dicembre 1979; Cammarata, l'8 novembre 1979; Tolmezzo, il 15 gennaio 1980; Bressanone, il 23 novembre e il 21 dicembre 1979; Gradisca d'Isonzo, il 17 dicembre 1979; Maddaloni, il 24 gennaio 1980 (n. 5 ordinanze); Arona, il 23 gennaio 1980; Catania, il 19 febbraio 1980; dal Tribunale di Treviso, il 22 febbraio 1980; dal pretore di Empoli, il 29 gennaio 1980; dal pretore di Cervignano del Friuli, il 26 gennaio 1980 (n. 10 ordinanze); dal Tribunale di Pisa, il 6 febbraio 1980; dal Tribunale di Sassari, il 25 febbraio 1980; dal pretore di Palma di Montechiaro, il 23 gennaio 1980; dal pretore di Pistoia, il 2 aprile 1980; dal pretore di Caserta il 20 maggio 1980; dal Tribunale di Napoli, l'11 febbraio 1980; dal pretore di Voltri il 14 dicembre 1979 (n. 31 ordinanze); dal Tribunale di Potenza, il 19 maggio 1980; dal pretore di Iglesias, il 17 aprile 1980 e dal Tribunale di Potenza, il 14 luglio 1980, iscritte rispettivamente ai nn. da 546 a 555, 567, da 586 a 589, 618, 646, 659, 668, 669, da 681 a 686, 697, 702, 761, 762, 763, 773, 784, 785, 787, 796, 814, 820, 830, 831, 832, da 853 a 859, 889, 902, 909, 936, 938, 955, da 967 a 971, da 1003 a 1010, 1017, 1026 e 1027 del registro ordinanze 1979, ed ai numeri da 6 a 10, da 19 a 23, 46, 49, 59, 60, 66, 71, 78, 86, 116, 117, 118, 131, 142, 163, 188, 189, 201, da 211 a 215, 223, 230, 232, 233, 257, da 547 a 556, 581, 589, 590, 603, da 610 a 642, 663, 684 e 705 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291, 310, 325, 332, 338, 345 e 353 dell'anno 1979 e nn. 8, 15, 22, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 98, 112 e 277 dell'anno 1980;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli articoli 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, fondate sui medesimi argomenti già esaminati e disattesi, vanno

dichiarate manifestamente infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost., sollevate dai Tribunali di Arezzo, Treviso, Pisa, Sassari, Napoli e Potenza e dai Pretori di Piacenza, Cento, Finale Ligure, Grumello del Monte, Trento, Arezzo, Empoli, Rho, Pisa, Monfalcone, Feltre, Codogno, Portogruaro, Olbia, Palmanova, Susa, Codigoro, Macerata, Ivrea, Camposampiero, Catania, Vigevano, Avigliana, Salò, Roma, Cles, Civitavecchia, Cammarata, Venafro, Lercara Friddi, Milano, Treviso, Lanciano, Codroipo, Taranto, Gubbio, Grosseto, Cremona, San Severo, Tolmezzo, Bressanone, Gradisca d'Isonzo, Maddaloni, Arona, Cervignano del Friuli, Palma di Montechiaro, Pistoia, Caserta, Voltri e Iglesias, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.